

Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca

[D.R. n. 17452 del 9 dicembre 2008 - Emanazione](#)

[D.R. n. 10222 del 16 luglio 2009 - Modifica articolo 14 D.R. n. 14101 del 19 ottobre 2009 - Modifica art. 14](#)

[D.R. n. 1162 del 29 gennaio 2010 - Modifiche articolo 14 - allegato A](#)

[D.R. n. 2163 del 16 febbraio 2010 - Inserimento art. 13 bis](#)

[D.R. n. 8803 del 23 giugno 2010 – Modifiche articolo 14 – allegato A](#)

[D.R. n. 9906 del 14 luglio 2010 – Modifiche artt.10, 12 e 14 – Allegato A](#)

[D.R. n. 8812 del 7 luglio 2011 – Modifiche art. 14 – Allegato A](#)

[D.R. n. 13359 del 31 ottobre 2011 – Modifica articolo 12](#)

[D.R. n. 288 del 11 gennaio 2012 – Modifica articolo 12](#)

[D.R. n. 7810 del 6 giugno 2012 – Modifiche](#)

[D.R. n. 9921 del 18 luglio 2012 - Modifiche](#)

[D.R. n. 11073 del 3 settembre 2012 - Modifiche](#)

[D.R. n. 13658 del 26 ottobre 2012 - Modifiche](#)

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università di Pisa istituisce corsi di dottorato di ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione scientifica. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuola di dottorato.

Articolo 2 – Istituzione

1. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate al senato accademico da un dipartimento o da più dipartimenti congiuntamente, entro il 30 marzo di ogni anno.

2. Il senato accademico delibera l'istituzione di un corso di dottorato di ricerca in base all'esame delle qualità scientifiche e organizzative della proposta, sentito il nucleo di valutazione interna dell'ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento ministeriale.

3. La proposta deve documentare in particolare:

- la denominazione del corso e le tematiche scientifiche che devono riferirsi ad un settore disciplinare o ad una aggregazione di più settori;
- la previsione del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato annualmente ammissibili, in numero comunque non inferiore a tre;
- l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in indirizzi, i periodi di soggiorno all'estero previsti, la loro durata massima, e il relativo impegno finanziario;
- la durata del corso di dottorato, che non può essere inferiore a tre anni accademici;
- la struttura organizzativa e di gestione del corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca istituenti, del dipartimento al quale il corso afferirà amministrativamente, del presidente, che deve essere professore dell'Università di Pisa, e del consiglio di dottorato. Il consiglio deve essere formato da almeno quindici professori. Il Consiglio per almeno un terzo deve essere composto da professori o ricercatori dell'Università di Pisa, salvo deroghe per eccezionali motivi dovuti alla dimensione del settore disciplinare su scala nazionale;
- la documentazione sulla presenza di congruo numero di professori e ricercatori e sulla qualificazione scientifica delle strutture proponenti nell'area di riferimento del corso (quale la produzione scientifica nell'ultimo quinquennio dei membri del consiglio di dottorato proponente);
- la documentazione sulle precedenti esperienze delle strutture proponenti in tema di formazione post-laurea, e in particolare dei dottorati di ricerca attivati secondo la precedente legislazione;
- le collaborazioni scientifiche previste per l'intero corso o per particolari indirizzi con altre università e enti pubblici o privati;
- i termini organizzativi, didattici, scientifici, finanziari di eventuali convenzioni (a norma del successivo articolo 3) proposte per la stipula con altre università e enti italiani ed esteri, e le lettere di intenti a supporto delle convenzioni proposte;

- le possibilità di integrazione dell'eventuale finanziamento d'ateneo dal bilancio delle strutture proponenti o con finanziamenti provenienti da altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
4. I dipartimenti proponenti devono garantire l'esistenza delle strutture necessarie per il funzionamento del corso.

Articolo 3 - Convenzioni

1. L'Università di Pisa, per comprovate esigenze organizzative e scientifiche, può istituire un corso di dottorato in collaborazione con altre università italiane o straniere e con enti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni che stabiliscano il contenuto programmatico e finanziario della collaborazione stessa.
2. L'Università di Pisa potrà inoltre stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari nell'ambito dei corsi di dottorato già istituiti presso l'Università di Pisa.
3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni e integrazioni
4. L'Università di Pisa per comprovate esigenze organizzative e scientifiche può partecipare, sulla base di apposita convenzione che stabilisca i termini programmatici e finanziari della collaborazione, a corsi di dottorato istituiti presso altra università italiana o straniera. Le eventuali richieste di finanziamento devono essere presentate annualmente e approvate dagli organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno.
5. L'Università di Pisa favorisce la stipula di accordi con università straniere per l'istituzione di dottorati congiunti.
6. Qualora l'Università di Pisa istituisca un corso di dottorato in collaborazione con altri soggetti, questi ultimi si impegnano a osservare il presente regolamento, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le cui norme sono definite secondo quanto previsto nell'accordo stesso.
7. Le proposte di convenzioni sono presentate al senato accademico entro il 30 marzo di ogni anno, corredate della motivazione scientifica, didattica e organizzativa e della descrizione dei termini della convenzione richiesta, con particolare riguardo alla composizione del consiglio di dottorato, alle modalità di finanziamento da parte dei contraenti e all'organizzazione degli studi.
8. Previa comunicazione al dipartimento di afferenza, singoli docenti dell'Università di Pisa possono essere membri del consiglio di dottorato di un corso di dottorato istituito presso un altro dipartimento dell'Università di Pisa o da altra università, fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 4
9. Le richieste di finanziamento di borse di studio devono essere presentate agli organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 4 - Organi del corso

1. Un corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente a un solo dipartimento. Sono organi del corso il consiglio di dottorato e il presidente. Il regolamento del corso può prevedere l'istituzione del vice presidente e di una giunta del corso.
2. Del consiglio di dottorato entrano a far parte - come indicato nella proposta di istituzione del corso - i professori e ricercatori di ruolo e fuori ruolo dell'Università di Pisa che ne facciano richiesta, previa comunicazione al dipartimento di afferenza e approvazione del consiglio medesimo. In caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio del dottorato, la questione è sottoposta all'esame del senato accademico. Tutte le afferenze vengono rese esecutive con decreto del Rettore.
3. I compiti assegnati dalla normativa nazionale al collegio dei docenti sono svolti dal consiglio di dottorato.

4. Di ciascun consiglio di dottorato fanno altresì parte almeno due rappresentanti degli iscritti ai relativi corsi, eletti dai medesimi. I rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
5. Con l'approvazione del senato, e su proposta del consiglio stesso, possono far parte del consiglio di dottorato professori o ricercatori di altre Università italiane o estere. Possono inoltre essere cooptati nel consiglio di dottorato esperti non universitari italiani o stranieri; il numero di esperti non universitari non può essere superiore a un terzo dei membri.
6. Ogni docente dell'Università di Pisa può essere membro di un solo consiglio di dottorato istituito in Italia.
7. Il consiglio del dottorato elegge al proprio interno il presidente, che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Università di Pisa ed eletto secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, dello Statuto di Ateneo. Il presidente è nominato dal rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il presidente può designare un professore o ricercatore dell'Università di Pisa che sia membro del consiglio come Vice presidente. La giunta del dottorato, quando prevista dal regolamento del corso, è costituita dal presidente e da non meno di altri tre e non più di sei membri eletti dal consiglio di dottorato al suo interno.
8. Il presidente, per motivi di comprovata necessità e urgenza, può adottare con proprio decreto deliberazioni su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente delegatigli e che siano di competenza del consiglio di dottorato ovvero eventualmente delegate alla giunta. Il decreto è sottoposto, rispettivamente, al consiglio o alla giunta di dottorato, per la ratifica nella prima seduta utile.
9. I membri della giunta del corso di dottorato rimangono in carica per quattro anni.
10. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la formazione del consiglio è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
11. Nel caso di dottorati istituiti presso l'Università di Pisa a seguito di accordi di convenzione con altre università o enti pubblici e privati, la formazione del consiglio è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi, fatto salvo che almeno un terzo dei membri sia professore o ricercatore dell'Università di Pisa.
12. Compiti del consiglio di dottorato sono in particolare:
 - predisporre e sottoporre il regolamento del corso ai dipartimenti istituenti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 5;
 - organizzare l'attività scientifica e didattica del corso, comunicare ai dipartimenti interessati i compiti didattici relativi al corso assegnati ai membri, dei dipartimenti stessi, e predisporre l'attivazione e la disattivazione degli indirizzi;
 - valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;
 - riferire ai consigli dei dipartimenti istituenti sull'organizzazione e sull'attività del corso, e - predisporre la relazione triennale da sottoporre ai dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione al senato accademico secondo quanto previsto nel successivo articolo 6;
 - sottoporre ai dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione al senato accademico le richieste annuali di finanziamento per le borse e per il funzionamento del corso;
 - proporre ai dipartimenti afferenti convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;

- organizzare le prove di ammissione e l'esame per il conseguimento del titolo

Articolo 5 - Regolamento interno del corso

1. I corsi di dottorato si dotano di un regolamento che stabilisce in particolare:

l'eventuale istituzione della giunta del corso e la sua composizione;

i compiti delegati alla giunta o al presidente del corso, la disciplina di attivazione e disattivazione di curricula;

le modalità per le prove di ammissione;

la disciplina in materia dei diritti e dei doveri degli iscritti ai corsi di dottorato, per quanto non previsto nel presente regolamento;

le procedure per l'autorizzazione dei soggiorni all'estero, se previsti dall'organizzazione didattica e scientifica del corso;

le procedure per gli adempimenti rispetto al dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente e rispetto ai dipartimenti concorrenti;

le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento.

2. Il regolamento, previo parere favorevole dei dipartimenti istituenti, deve essere presentato agli organi competenti dell'ateneo per l'approvazione entro due mesi dalla delibera di istituzione di un corso di dottorato.

Articolo 6 - Relazione triennale

1. Il consiglio di dottorato di ogni corso di dottorato di ricerca predispone ogni tre anni una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta. La relazione deve essere approvata dai dipartimenti concorrenti e sottoposta al senato accademico, il quale provvede alla verifica della rispondenza dei corsi agli obiettivi scientifici e formativi previsti e del permanere delle condizioni di idoneità. A tal fine il nucleo di valutazione interna, sentito il collegio dei direttori di dipartimento provvederà ad individuare gli elementi informativi indispensabili per tale verifica.

2. Sulla base delle relazioni triennali, sentito il nucleo di valutazione interna, il senato accademico può deliberare la soppressione di un corso di dottorato di ricerca.

Articolo 7 - Posti a concorso

1. Il senato accademico, sulla base delle motivate richieste del consiglio di dottorato corredate dell'approvazione dei dipartimenti interessati, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, determina annualmente il numero dei posti disponibili per ogni corso istituito nell'ambito degli stanziamenti disponibili sul bilancio dell'ateneo per lo svolgimento dei corsi stessi, anche tenendo conto del numero di partecipanti e di ammessi al concorso di ammissione negli anni precedenti.

2. In particolare saranno determinati annualmente, in conformità ai criteri dettati dal regolamento ministeriale:

- l'ammontare della contribuzione per l'accesso e la frequenza ai corsi, e la disciplina degli esoneri sulla base della valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche;
- il numero e l'ammontare delle borse di studio, da assegnarsi previa valutazione comparativa del merito.

Articolo 8 - Borse di studio

1. L'attività dei corsi di dottorato, a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, inizia entro il mese di novembre. Ai fini amministrativi, l'inizio del corso è fissato al 1° novembre, fatti salvi i casi di ammissione in sovrannumero previsti, all'articolo 12.

2. Ogni iscritto a corso di dottorato sottopone, entro il 31 ottobre di ogni anno accademico, all'approvazione del consiglio di dottorato un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca, e dei relativi programmi di attività, per l'anno accademico in cui il piano stesso si riferisce. I tempi e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5. Tali piani, una volta approvati, costituiscono riferimento esclusivo per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto a corso di dottorato.

3. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso, fatti salvi i casi di sospensione o decadenza per mancato adempimento agli obblighi previsti dal regolamento del corso indicati nel bando. La cadenza di pagamento delle borse di studio è mensile. Il Consiglio di dottorato può deliberare la riassegnazione di borse parzialmente godute dai dottorandi con borsa

iscritti al primo anno. La quota residua della borsa sarà assegnata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al dottorando immatricolato senza borsa secondo l'ordine della graduatoria di merito nella quale era collocato il titolare della borsa.

4. La permanenza, anche non continuativa, in Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non deve eccedere la metà del periodo previsto per il conseguimento del dottorato, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le cui norme sono definite secondo quanto previsto nell'accordo stesso. Nel periodo di soggiorno all'estero l'importo della borsa è aumentato del 50%. E' da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo di almeno 15 giorni. Il dottorando deve ottenere autorizzazione formale per il soggiorno all'estero da parte del Direttore del corso. Il soggiorno all'estero del dottorando sarà pagato di norma al termine del periodo svolto, o con periodicità non inferiore al mese, dietro presentazione di apposita richiesta del dottorando, corredata da un attestato del Responsabile della sede che lo ha ospitato, nel quale sia indicato il periodo di permanenza del dottorando presso l'ente stesso.

5. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse ad integrazione da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Università di Pisa.

6. La conclusione del corso avviene il 31 ottobre dell'ultimo anno accademico della durata del corso stesso.

Articolo 9 - Concorso di ammissione

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal consiglio di dottorato ai soli fini dell'ammissione al dottorato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. L'accesso a ciascun corso di dottorato avviene, su richiesta del Consiglio di dottorato, tramite una delle seguenti procedure:

- per corso con la formazione di una unica graduatoria di merito;
- per indirizzo con la formazione di una graduatoria di merito per ciascun indirizzo;
- per sezione concorsuale (data dall'aggregazione di più indirizzi) con la formazione di una graduatoria di merito per ciascuna sezione;
- per tema/progetto di ricerca con la formazione di una graduatoria di merito per ciascun tema/progetto messo a concorso,

Per ciascuna delle tipologie di selezione sopra indicate, il Consiglio di dottorato dovrà individuare i posti con borsa e/o senza borsa.

3. Per ciascun corso devono essere previste complessivamente almeno tre borse di dottorato che saranno messe a concorso secondo le modalità di selezione previste al comma 1.

4. Il concorso di ammissione deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e tempi ristretti per l'espletamento.

5. Al fine di garantire una valutazione più completa del candidato che consenta di valutarne non solo le conoscenze acquisite, ma anche di comprenderne la maturità scientifica, la flessibilità, l'intraprendenza a cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca, il concorso deve essere svolto secondo una delle seguenti modalità:

- prova scritta e colloquio;
- colloquio.

Il colloquio, che potrà essere sostenuto in videoconferenza a richiesta del corso e se indicato nel bando di concorso, verterà, oltre che sulla verifica delle conoscenze, anche sulla discussione del curriculum, sulla verifica dell'attitudine alla ricerca, sull'apertura a svolgere esperienze all'estero e sui propri interessi all'approfondimento scientifico. A tale fine, il bando potrà prevedere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca che presenterà in sede di iscrizione al concorso e illustrerà durante il colloquio così da far emergere la sua capacità progettuale.

La prova scritta, dove prevista, sarà invece intesa prevalentemente ad accertare i prerequisiti culturali. La prova scritta potrà essere svolta in lingua italiana o inglese, ove la commissione in sede di svolgimento autorizzi questa possibilità; in tal caso i titoli dei testi da svolgere saranno prodotti

in entrambe le lingue. I candidati non dovranno comunicare preventivamente la lingua scelta per lo svolgimento della prova per rispettare il principio dell'anonimato.

Anche il colloquio, a scelta del candidato, potrà essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata dal Consiglio del corso.

6. Al termine del concorso, risultano idonei i candidati che abbiano conseguito complessivamente almeno il 70% dei punti riservati alle prove di esame.

7. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato con decreto del Rettore e reso pubblico anche mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con comunicazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il bando di concorso indica comunque:

- il numero complessivo degli allievi ammissibili al dottorato di ricerca;
- il numero delle borse di studio, che deve essere tale da coprire almeno la metà dei posti messi a concorso, e l'ammontare delle stesse e l'importo delle stesse;
- la contribuzione a carico dei dottorandi e la disciplina degli esonerati;
- la tipologia e le modalità di effettuazione delle prove nonché i criteri di attribuzione dei relativi punteggi.

8. Il diario delle prove d'esame è reso pubblico tramite il sito web dell'Università di Pisa.

9. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un idoneo prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro parere favorevole del consiglio del corso.

10. Il consiglio del corso provvederà in piena autonomia ad assegnare le borse bandite ai vincitori aventi titolo che saranno poi conferite con decreto rettorale al termine delle procedure di scorrimento.

11. Le borse che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.

12. Le borse di dottorato, finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Per ogni borsa vincolata la descrizione del tema di ricerca deve essere riportata nel bando. L'assegnazione di tali borse avviene secondo l'ordine di graduatoria.

13. Nel caso di corsi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

14. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione del consiglio di dottorato e con parere favorevole dei consigli dei dipartimenti interessati.

15. La Commissione deve essere composta da almeno tre e non più di nove membri scelti tra professori ordinari o associati o ricercatori di università italiane e straniere, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato.

Nel caso di una commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere "esterno" al Consiglio del corso. Nel caso di una commissione formata da un numero di membri maggiore di tre, i membri "esterni" devono essere almeno due.

La necessità di ampliamento della commissione a un numero superiore a tre deve essere motivata scientificamente dal Consiglio del corso.

Non possono essere designati coloro che hanno fatto parte della commissione l'anno precedente. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in numero uguale al numero dei membri effettivi della commissione rispettando la composizione prevista.

La commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento.

Nel caso che la selezione si abbia su progetti di ricerca, come previsto dal comma 2 del presente articolo, può far parte della commissione un soggetto in rappresentanza di ogni ente finanziatore individuato da quest'ultimo in accordo con il consiglio del corso.

16. Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di nomina senza che la commissione giudicatrice abbia concluso i propri lavori, essa decade e il rettore, su proposta del consiglio di dottorato, e

previo parere favorevole dei dipartimenti interessati, nomina una nuova commissione con esclusione dei membri della commissione decaduta.

17. Un dottorando senza borsa iscritto a un corso di dottorato dell'ateneo può concorrere per l'iscrizione con borsa allo stesso corso solo nell'anno immediatamente successivo alla sua immatricolazione.

Articolo 10 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero, o ad una scuola di specializzazione. Può essere frequentato un solo master nel corso del triennio previo motivato parere favorevole del Consiglio di corso sulla compatibilità tra master e dottorato.

2. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente (presso l'ateneo o presso altra sede di dottorato) non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

3. I regolamenti di cui all'articolo 5 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato definiti nel piano annuale di attività di cui all'articolo 9, comma 2. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dall'organizzazione del corso è disposta l'esclusione dal corso con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata dal consiglio di dottorato. La borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dalla data deliberata dal consiglio stesso.

4. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere l'interruzione del corso per:

- maternità;
- malattia;
- servizio civile;
- frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.

5. Per motivi gravi e documentati, l'interruzione può essere concessa a giudizio del consiglio di dottorato. L'interruzione per gravi e documentati motivi non può essere di durata complessiva superiore a un anno accademico in riferimento all'intera durata del corso.

6. La borsa eventualmente fruita non viene erogata durante il periodo di interruzione.

7. Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono svolgere attività didattica universitaria. Se previsto nel regolamento del corso, è consentito affidare agli iscritti una limitata attività didattica integrativa a titolo gratuito o retribuito. Nel caso di incarico gratuito il conferimento è attribuito con delibera del consiglio di facoltà e con il consenso dell'interessato. Nel caso di incarichi retribuiti lo stesso è conferito mediante contratti di lavoro autonomo ai sensi del regolamento di ateneo in vigore in materia di contratti per prestazione d'opera. In deroga a quanto previsto dal regolamento è possibile affidare detti incarichi ai dottorandi dopo un solo anno dal conseguimento della laurea. L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e non deve superare cinquanta ore annuali di impegno. La collaborazione didattica, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame, è facoltativa, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università, ed è subordinata al parere del consiglio di dottorato, in accordo con la Facoltà interessata.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7, 10 e 11 del presente articolo, le borse di dottorato sono incompatibili - pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità - con:

- lavoro dipendente presso privati o pubbliche amministrazioni, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
- soci di società di persone;
- svolgimento di attività di industria e commercio;
- attività libero professionale svolta con caratteristiche di abitudine e sistematicità anche con impegno stagionale e/o festivo;
- ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA;
- contratti d'opera con pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- contratti di collaborazione di cui all'articolo 61 comma 1 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

9. Le predette incompatibilità con la borsa di studio non valgono durante i periodi di interruzione per gravi documentati motivi autorizzati dal consiglio del corso.

10. Previa autorizzazione del consiglio di dottorato, è consentito affidare agli iscritti ai corsi incarichi di ricerca, anche retribuiti, conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e relativo regolamento attuativo, dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell'Università di Pisa. Nel caso di incarichi retribuiti si applica il regolamento vigente d'ateneo in materia di contratti per prestazione d'opera.

11. Sono compatibili con la borsa di dottorato:

- lo svolgimento di seminari in ambito scientifico-disciplinare attinente le ricerche del dottorando, purché non assuma le caratteristiche di corso di insegnamento o di simile attività didattica regolare come disciplinato dal precedente comma 7;
- la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- le collaborazioni aventi natura occasionale con soggetti esterni all'Ateneo di cui all'articolo 61 comma 2 del D.lgs 10 settembre 2003, n.276.

12. Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 14 gennaio 1999, n.4.

Articolo 11 - Esame finale

1. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, l'iscritto al corso di dottorato deve presentare al consiglio di dottorato domanda di sostenere l'esame finale. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi di ricerca contenente contributi e risultati originali, deve essere sostenuto non prima della conclusione del terzo anno di corso, ed entro un anno accademico dalla conclusione del corso. L'esame può essere ripetuto una sola volta, il mancato superamento dell'esame finale per due volte comporta pertanto l'esclusione dal corso. La domanda deve essere presentata entro la data di conclusione del corso. Il consiglio provvede a determinare, entro quattro mesi dalla presentazione della tesi, con le modalità indicate dal regolamento del corso, l'ammissibilità della tesi alla discussione, e contestualmente provvede, in caso di ammissione, a trasmettere al rettore la delibera di ammissibilità e l'indicazione della formazione della commissione giudicatrice. Il candidato deve consegnare la tesi agli uffici competenti entro un mese dalla delibera di ammissibilità, e l'esame finale deve svolgersi entro tre mesi dalla stessa data.

2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del consiglio di dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

3. La commissione è nominata con decreto rettorale su designazione del consiglio di dottorato, che si accerterà preventivamente della disponibilità delle persone designate, e con parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferisce il corso di dottorato.

4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del consiglio di dottorato, può concedere al candidato all'esame finale una proroga di durata non superiore a un anno. La proroga non dà diritto alla prosecuzione della borsa.

5. Il dottorando è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi al termine del terzo anno o al termine dell'eventuale periodo di proroga concesso. Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale trascorso un anno dalla conclusione del corso o dal termine dell'eventuale proroga concessa per la presentazione della tesi. In caso che siano manifestati,

nell'ipotesi di decadenza suddette, gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal consiglio del corso di dottorato.

6. Il senato accademico definisce le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso questo termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, seguendo la stessa procedura, con esclusione dei componenti della precedente commissione.

7. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Il titolo è rilasciato dal rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale viene depositata a cura dell'Università presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

8. L'università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

9. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Articolo 12 - Ammissioni in soprannumero

1. I titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea e/o da altri organismi internazionali europei, possono essere ammessi in soprannumero in qualsiasi momento ai corsi di dottorato previo consenso del Consiglio di dottorato che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valuta l'idoneità del borsista ai fini dell'ammissione.

Possono essere ammessi in soprannumero, in ogni momento, anche cittadini extracomunitari, non soggiornanti in Italia, che manifestino interesse ad iscriversi ad un dottorato dell'Università di Pisa, su parere favorevole del Consiglio di dottorato, che dovrà verificare l'adeguato livello di preparazione scientifica, l'esperienza di studio e professionale pregressa e il livello di interesse all'ambito disciplinare di riferimento del corso. Tale verifica potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio anche in videoconferenza. Lo studente, ammesso al corso con quest'ultima procedura, dovrà dimostrare di avere, al momento dell'inizio del corso di dottorato, una forma di sostegno economico, dal paese di provenienza, finalizzata allo svolgimento dell'attività di ricerca che andrà a svolgere in qualità di dottorando. Di norma le ammissioni di cui al presente comma deliberate entro il 31 gennaio si riferiscono all'anno accademico corrente; dopo tale data il dottorando sarà ammesso all'anno accademico successivo.

2. I candidati non comunitari, residenti all'estero, che partecipino all'apposita selezione per curriculum, eventualmente integrata da un colloquio sostenibile anche in videoconferenza, possono ricoprire posti senza ~~on~~ borsa in soprannumero.

L'ammissione è subordinata alla valutazione dei curricula da parte del consiglio di dottorato in base alle modalità previste nella selezione a loro riservata.

3. Possono essere ammessi in soprannumero, inoltre, coloro che, risultati idonei all'esame di ammissione e previo parere favorevole del consiglio di dottorato:

- siano titolari di assegni di ricerca, previa la verifica della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale del corso;
- siano insegnanti di ruolo in servizio a tempo indeterminato nella Scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, in numero non superiore al 30%, con arrotondamento all'unità superiore, dei posti messi a concorso. L'ammissione è subordinata al superamento delle prove di esame e al collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476 così come modificato dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010 n.240;
- abbiano un rapporto formalizzato con soggetti pubblici e privati che abbiano una convenzione con l'Università di Pisa. Il predetto rapporto formalizzato deve essere di durata almeno pari a quella del corso e con un compenso non inferiore alla borsa di dottorato. L'ammissione è inoltre subordinata al parere favorevole dell'ente cui afferiscono. Tali soggetti pubblici e privati devono essere individuati annualmente nei relativi bandi di ammissione al momento dell'emanazione.

4. Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere le modalità di ammissione alla frequenza all'attività didattica e scientifica del corso da parte di giovani studiosi italiani o stranieri che risultino essere iscritti a corsi di dottorato presso altra università italiana o estera, che verranno

riconosciuti come "iscritti a corso di dottorato esterni". Il numero di iscritti a corsi di dottorato esterni ammissibili annualmente e i criteri di ammissibilità sono determinati nel regolamento del corso. L'ammissione è subordinata al parere favorevole dell'organo competente del corso di dottorato al quale il richiedente è iscritto. Gli iscritti a corsi di dottorato esterni sono equiparati agli iscritti a corsi di dottorato del corso dal punto di vista assicurativo, e non maturano il diritto al conseguimento del titolo. L'attività svolta può essere certificata e può essere riconosciuta per il rilascio di altri titoli post-laurea dell'Università di Pisa.

5. Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere le modalità di ammissione alla frequenza di particolari attività o singoli insegnamenti, analogamente a quanto previsto nel regolamento didattico d'ateneo per la frequenza di corsi singoli.

6. Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere le modalità di ammissione ad anni successivi al primo di iscritti a corsi di dottorato di altra Università italiana o straniera che intendano trasferirsi presso l'Università di Pisa. L'ammissione è consentita, previo riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta del candidato, e non dà diritto a borsa di studio finanziata sul bilancio dell'Ateneo.

7. Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere lo svolgimento del corso "part-time", previa approvazione del consiglio di dottorato; tale autorizzazione deve prevedere la durata massima per la frequenza al corso, comunque non superiore alla durata standard aumentata del 50%.

8. Il consiglio di amministrazione provvederà annualmente a determinare l'entità della contribuzione per le figure indicate nel presente articolo.

Articolo 13 - Dottorato internazionale

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale dei corsi di dottorato.

2. A tal fine promuove la collaborazione con altre università e/o enti stranieri ai fini delle attività scientifiche dei corsi, e in particolare lo svolgimento di tesi in co-tutela o per il rilascio di titoli doppi o congiunti.

3. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

- a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori provenienti da due Università di paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso;
- b. almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso;
- c. parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il corso;
- d. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione da quello del dottorando.

4. Nel caso che le stesse condizioni siano verificate non relativamente all'Unione Europea, ma per altro Paese extracomunitario il dottorando potrà richiedere la certificazione di International Doctorate.

5. La certificazione viene rilasciata, su richiesta del dottorando e previa presentazione della documentazione necessaria certificata dal consiglio del corso, anche a coloro che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca e siano interessati alle predette certificazioni avendo realizzando le predette quattro condizioni caratterizzanti il percorso seguito.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello del decreto di emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto stesso.

2. L'articolazione in anni accademici dei corsi di dottorato decorrerà dall'anno 2012-2013. I precedenti ordinamenti (corsi di dottorato anteriori al 2010 e Scuole di dottorato attivate successivamente a tale anno) rimarranno articolati ad esaurimento, in anni solari e saranno disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento. Solo in questi casi l'esame finale può eccezionalmente essere sostenuto dai dottorandi extracomunitari, su specifica istanza motivata

accolta dal consiglio della scuola, anticipatamente ma comunque non prima del 15 dicembre del terzo anno solare di corso

3. Il regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti.

4. Le Scuole di dottorato, attivate dal 1° gennaio 2010, rivestono il ruolo di corsi di dottorato di ricerca così come previsti dal decreto ministeriale n. 224/99 e sono disciplinate, fino a esaurimento, dalle norme del presente regolamento.